

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

La "Acquedotto Pugliese S.p.A." o in breve "AQP S.p.A." (di seguito la "Società"), società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e dichiarata società di rilevanza strategica per l'interesse nazionale dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è disciplinata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Bari.

2.2 È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto la gestione, in regime di "*in house providing*", del servizio idrico integrato ("SII"), inclusa la gestione delle infrastrutture regionali funzionali al SII, quali la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione. Inoltre, la Società può svolgere, in forma diretta e/o indiretta, tramite partecipazioni a società e/o enti, le seguenti attività:

- a) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti (anche rurali) ed altre infrastrutture idriche e impianti connessi, ivi compresi, senza limitazione, i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria;
- b) l'esercizio di attività riguardanti la captazione, la adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e la vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali e agricoli, nonché la fornitura di servizi di protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- c) la progettazione, costruzione e gestione di tronchi e impianti di fognatura e depurazione e di impianti di affinamento ai fini del riuso delle acque reflue;
- d) il servizio di raccolta, allontanamento, rassegna ai recapiti finali dei reflui;

e) il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, anche attraverso l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazioni a società ed enti, di impianti industriali a ciò dedicati.

Per il raggiungimento di tali scopi, la Società può altresì svolgere direttamente o indirettamente tramite partecipazioni a società e/o enti, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle società da essa partecipate, fra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

f) la gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi, residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili e industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;

g) la programmazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione per conto proprio e/o di terzi di: impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie; impianti per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo con produzione di energia dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate; impianti ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti sia per Enti pubblici che soggetti privati;

h) la realizzazione di studi di fattibilità sull'uso razionale dell'energia e sull'uso di fonti rinnovabili di energia;

i) la realizzazione e la successiva gestione, anche per conto di terzi, di interventi integrati finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi del DM 20/7/2004;

j) la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e la vendita di energia elettrica sul libero mercato;

k) l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere;

l) tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti, fra le quali, a titolo non esaustivo, (i) la realizzazione di studi di fattibilità, progettazione o direzioni di lavori per conto proprio o commissionate da terzi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, attività tecnico amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione di lavori e servizi nel rispetto delle normative pro tempore vigenti, (ii) attività di consulenza, assistenza e servizi in campo idrico; (iii) attività di interesse ambientale quali la progettazione, realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche; (iv) attività nel campo delle analisi di laboratorio delle acque, delle prove tecniche e della certificazione; (v) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, diffusione e trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale; il tutto, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 Ai fini della gestione del SII, in regime di *in house providing*, nel territorio della Regione Puglia, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in*

house providing la Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Comuni che partecipano alla Società (x) per il tramite della società veicolo da essi partecipata e disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2024 n. 14 (la "Società Veicolo") o (y) direttamente, in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita (di seguito, i "Comuni Soci").

4.3 Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati - direttamente e/o indirettamente - dai Comuni Soci, ovvero dai competenti enti di governo d'ambito cui questi appartengono. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4.4 La Società può esercitare le attività di cui al presente articolo 4 sia per conto proprio che per conto terzi, sia in Italia che all'estero, ed anche mediante la partecipazione a gare in Italia e all'estero. La Società può altresì (a) costituire nuove società e assumere partecipazioni in altre società, sia italiane che straniere, (i) aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società partecipate; e/o (ii) che svolgano anche attività non rientranti nell'oggetto sociale della Società, quando ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle sue società partecipate; e/o (b) prestare garanzie per le obbligazioni sia proprie che di terzi.

4.5 La Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui, a titolo esemplificativo, operazioni mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, nonché delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni in quanto esercitate nei confronti del pubblico e della amministrazione dei beni per conto terzi disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e successive modificazioni.

4.6 La Società, in conformità a quanto espresso nella Risoluzione n. A/64/L.63/Rev.1 adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in data 28 luglio 2010 e nella Direttiva Europea Acque Potabili 2020/2184/UE del 16 dicembre 2020, riconosce l'importanza di poter disporre di acqua potabile come una componente essenziale per la realizzazione di diritti umani e svolgere la propria attività in coerente applicazione di tale principio.

4.7 Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, il Consiglio di Amministrazione della Società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a

-

favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è pari a euro 41.385.573,60 (quarantunomilioneitrecentoottantacinquemilacinquecentosettantatre virgola sessanta), rappresentato da numero 8.020.460 (ottomilioniventimilaquattrocentosessanta) azioni ciascuna avente valore nominale pari a euro 5,16 (cinque virgola sedici).

5.2 Possono essere soci della Società, direttamente o indirettamente, solo la Regione Puglia e i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

5.3 La Regione Puglia partecipa alla Società e mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale, mai inferiore all'80% (ottanta per cento) dello stesso.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto e conferisce al suo possessore eguali diritti.

6.2 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto, all'atto costitutivo ed alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società.

6.3 Nel caso di comunione i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate le disposizioni di legge.

6.4 La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. La qualifica di socio, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

6.5 Il domicilio dei soci, ai fini di ogni rapporto con la Società e di tutte le comunicazioni previste dal presente statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili, nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente articolo 7, dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinano specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società.

7.2. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci disciplinato dall'articolo 7.3. Ai fini del presente statuto, per

"trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutazioni, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni della Società.

7.3 Qualora un socio (il "Socio Cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni (di seguito, la "Comunicazione di Trasferimento").

7.3.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione a tutti i soci (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente.

7.3.2 I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 7.3.1, manifestare, a mezzo di raccomandata AR o PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita (di seguito, la "Comunicazione di Prelazione"). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, della/e Comunicazione/i di Prelazione /i pervenuta/e.

7.3.3 Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti di opzione su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché il trasferimento avvenga alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento e sia perfezionato in via definitiva ai sensi di legge entro i 90 (novanta) giorni successivi.

7.3.4 Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più Soci Prelazionari, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.3.5 La Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente formulata con le modalità sopra indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Socio Cedente viene a conoscenza della accettazione da parte del o degli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione. Da tale momento, il Socio Cedente è obbligato a concordare con il o gli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione la ripetizione del contratto ed il trasferimento della o delle

partecipazioni in forma idonea, con pagamento del prezzo come indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

7.3.6 Il trasferimento delle partecipazioni sociali sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui al presente articolo 7 qualora il Socio Cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

7.4 Qualsiasi trasferimento di azioni o di diritti di opzione che non rispetti tutte le disposizioni dettate dal presente articolo 7 dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinino specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società è da ritenersi inefficace e non opponibile alla Società a tutti gli effetti di legge e del presente statuto: pertanto, non si potrà procedere alle relative iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 8

8.1 L'Assemblea dei soci può deliberare aumenti del capitale sociale fissandone termini, condizioni e modalità.

8.2 Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli soci, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge e fermo restando che la Regione Puglia esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 9

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 10

Con delibera dell'Assemblea dei soci, la Società può emettere a norma e con le modalità di legge, obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 11

È espressamente prevista la facoltà della Società di acquisire da propri soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero, previa autorizzazione da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, stipulare con gli stessi soggetti, sulla base di trattative individuali, finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; ovvero, sempre con la succitata preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, effettuare prestiti e finanziamenti a società controllanti, controllate o collegate o soggette allo stesso controllo, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

12.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del codice civile.

12.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede sociale o altrove secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia.

12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

12.4 Fermo l'obbligo di convocazione di cui al punto precedente, le Assemblee sono convocate (a) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; o (b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; o (c) ove nominato, dall'Amministratore Delegato; o (d) quando ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato (i) almeno due consiglieri di amministrazione in carica o (ii) tanti soci che (da soli o congiuntamente) rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, in questo caso con obbligo di indicare nella richiesta gli argomenti da trattare. Inoltre, tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La convocazione e l'integrazione delle materie da trattare su richiesta dei soci non sono ammesse per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. Fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione o di altra convocazione, purché diverso da quello delle precedenti e purché sia indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

12.6 In mancanza delle formalità di cui al precedente articolo 12.5, ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, del codice civile, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.7 L'Assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

13.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 14

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed hanno il diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, purché il soggetto delegato non rivesta la qualità di amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società.

14.2 La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, nonché della regolarità delle singole deleghe e la decisione sul diritto del soggetto delegato di partecipare all'Assemblea stessa spettano al Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata, anche tra i non soci, dai soci presenti a maggioranza semplice.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e, ancora, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile autorizza:

- a) l'acquisto o la vendita di partecipazioni sociali di entità superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- b) la costituzione di società e il conferimento di beni alle stesse di valore superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c) l'acquisto e il trasferimento di aziende o rami d'azienda per importo superiore al 10% (dieci per cento) del suo patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente ai sensi del successivo articolo 24.1;
- e) la nomina del Direttore Generale e la approvazione e modifica del suo contratto, ivi compresi i poteri, le attribuzioni ed i compensi;
- f) la nomina della società di revisione ai sensi del successivo articolo 29.1.

16.2 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche statutarie, salvo quelle necessarie ad adeguamenti obbligatori a norme di legge;
- b) gli aumenti del capitale sociale, salvo quelli eventualmente delegati al Consiglio di Amministrazione a norma di legge, e le riduzioni del capitale sociale;
- c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 10;
- e) il compimento di operazioni societarie a carattere straordinario (ivi comprese, senza limitazione, fusione, scissione o trasformazione) relative alla Società e/o alle sue società partecipate;
- f) le altre materie ad essa riservate dalla legge.

16.3 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, devono essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge.

16.4 Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il Presidente o ne farà richiesta la maggioranza del capitale sociale.

16.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.6 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.7 Nelle adunanze dell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

16.8 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, l'Assemblea si conforma ai pareri e alle direttive vincolanti di volta in volta assunti dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28.10.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri, purché in numero dispari.

17.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

17.2.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28. I restanti amministratori sono nominati su designazione della Regione Puglia.

17.2.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

17.2.3 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

- a) si trovino in una delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione;
- c) abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore in società che, nel periodo in cui essi hanno rivestito tale carica, abbiano conseguito perdite, per tre esercizi consecutivi, evidenziate nel relativo bilancio di esercizio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 16sexies, comma 3, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
- d) non abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche o dei servizi pubblici in genere.

17.2.4 Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi previste dalla normativa nazionale o regionale tempo per tempo vigente.

17.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci, in conformità alle disposizioni del precedente articolo 17.2, per un periodo di tre esercizi e cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi, alla scadenza, sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 17.2.

17.5 Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per la nomina dei consiglieri di amministrazione sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17.2. Il Consiglio di Amministrazione dimissionario resterà in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi consiglieri di amministrazione.

Articolo 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

18.3 Fermo quanto previsto al successivo articolo 28, è vietato istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.

Articolo 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato tutte le volte che:

(i) il Presidente e/o, ove nominato, l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario e ne dia/no comunicazione scritta mediante l'invio del relativo avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 19.2; o

(ii) quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, con indicazione nella richiesta stessa dell'argomento/i da trattare; o ancora

(iii) ne sia fatta richiesta da scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato da un singolo consigliere di amministrazione per discutere su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo attinente alla gestione della Società, con indicazione nella richiesta stessa dell'argomento da trattare.

19.2 Verificandosi quanto indicato all'articolo 19.1, l'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente o, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ai consiglieri di amministrazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione al Collegio Sindacale. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi presso la sede della Società o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, secondo quanto indicato nel relativo avviso di convocazione.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ove nominato o, in loro assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione designato dai consiglieri presenti a maggioranza semplice.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione in sua vece.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal Segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 23

23.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 23.2 e 28, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e gli articoli 16.1 e 16.2 del presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

23.2 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, il Consiglio di Amministrazione si conforma ai pareri e alle direttive vincolanti di volta in volta assunti dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6.

23.3 Ciascun Consigliere di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società o di una sua società partecipata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 24

24.1 Nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore (di seguito, l'“Amministratore Delegato”), fatta salva la facoltà, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci, di attribuire specifiche deleghe anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, a scadenze trimestrali, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue società partecipate. Ciascun consigliere di amministrazione può chiedere agli organi delegati che in una riunione consiliare siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

24.2. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle seguenti materie, oltre alle materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile:

- a) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.1, se non già nominati dall'Assemblea;
- b) la nomina dell'Amministratore Delegato in conformità alle disposizioni dell'articolo 24.1 e determinazione e modifiche dei poteri delegati;
- c) la ripartizione del compenso per i Consiglieri ai sensi dell'articolo 26.2 e remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
- d) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione dei percorsi di sviluppo della Società e delle sue società partecipate;
- e) l'approvazione e la modifica del piano degli investimenti, del piano finanziario e/o del budget;
- f) l'istituzione dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione e la nomina dei relativi membri;
- g) l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
- h) il compimento delle operazioni autorizzate dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi del precedente articolo 16.1;
- i) il compimento delle operazioni previste al precedente articolo 16.1, lettere (a), (b) e (c), aventi un valore inferiore alle soglie ivi indicate;
- j) gli aumenti del capitale sociale delegati dall'Assemblea straordinaria dei soci;
- k) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; e
- l) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 25

25.1 La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spetta (i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, ove nominato; nonché (ii)

all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei propri poteri delegati. il quale, entro i suddetti limiti, ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi disgiunta da quella del Presidente.

25.2 La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

25.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono rilasciare procure per singole o per determinate categorie di atti ed operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, così come revocarle o modificarle.

Articolo 26

26.1 Ai consiglieri di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.

26.2 In caso di nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 24.1, il Consiglio di Amministrazione - ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea - può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni per l'Amministratore Delegato, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

26.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche di cui all'articolo 26.2. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire i compensi di cui ai precedenti articoli 26.1 e 26.3, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

26.5 La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, ai consiglieri di amministrazione è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

26.6 È comunque fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato. Inoltre, i compensi ai Consiglieri di amministrazione non possono essere costituiti, neppure in parte, da partecipazioni agli utili della Società e/o di società partecipate o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione della Società e/o di società partecipate.

Articolo 27

27.1 La nomina del Direttore Generale è deliberata dall'Assemblea dei soci, che contestualmente determina la durata del contratto, i poteri, le attribuzioni ed il compenso.

27.2 Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società ed a tutte le operazioni relative. Con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, propone al

Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle delibere e provvede a darvi esecuzione; informa lo stesso dell'attività compiuta, riferendo sull'andamento aziendale almeno ogni 4 (quattro) mesi e, comunque, ogni qualvolta gli venga richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

27.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

28.1 Le disposizioni di cui al presente articolo 28 si applicano a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*.

28.2 In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni Soci, esercitato attraverso la Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita, direttamente in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società. I Comuni Soci sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione sui più importanti atti di gestione della Società e sulla gestione del SII.

28.3 I Comuni Soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il comitato di coordinamento e controllo di cui al presente articolo 28 (il "Comitato di Coordinamento e Controllo"). Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società.

28.4 Il compimento da parte degli amministratori di atti che contrastino con le disposizioni degli articoli 23.2 e 28 del presente Statuto, così come, in particolare, il compimento di atti posti in essere in assenza del preventivo parere e/o delle specifiche istruzioni del Comitato di Coordinamento e Controllo, ove obbligatori e vincolanti ai sensi del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 28.10, saranno considerate in quanto tali giusta causa di revoca e causa di responsabilità degli amministratori e, in caso di mancata vigilanza dolosa o colposa da parte del Collegio Sindacale, anche dei sindaci. La revoca e/o l'azione di responsabilità potranno essere proposte da uno qualunque dei soci o dal Comitato di Coordinamento e Controllo e saranno in ogni caso deliberate dall'Assemblea dei soci secondo le norme generali applicabili.

28.5 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi di legge in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita, ai fini del controllo analogo, le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società:

- a) approvazione e modifica del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione;
- b) approvazione del bilancio di esercizio;
- c) ogni operazione societaria a carattere straordinario;
- d) approvazione dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale;
- e) approvazione e modifica dello Statuto sociale;

f) esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo.

28.6 Gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, prima di adottare una qualsiasi delle decisioni di cui al precedente articolo 28.5, inviano un'informativa dettagliata al Comitato di Coordinamento e Controllo con il testo della delibera che si intende adottare e tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria. Una volta ricevuta la documentazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un parere vincolante al quale gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conformarsi.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo di norma trasmette i propri pareri vincolanti entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di volta in volta posta all'attenzione dello stesso e relativa agli argomenti di sua competenza. In mancanza dell'espressione di un parere entro il termine sopra indicato senza che sia stata comunicata l'esigenza di una proroga del termine, il parere si intende favorevole.

In aggiunta a quanto sopra, il Comitato di Coordinamento e Controllo può impartire agli organi sociali della Società, in ogni momento, direttive vincolanti su uno qualsiasi degli argomenti ogni questione di cui al precedente articolo 28.5 inerente alla gestione del SII.

28.7 Il Comitato di Coordinamento e Controllo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per i mandati successivi sino ad un massimo di ulteriori due.

28.8 Il Comitato di Coordinamento e Controllo è composto da 6 (sei) membri, nelle persone dei legali rappresentanti dei Comuni della Regione o di loro delegati, nominati dai competenti organi sociali della Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia divenuta socia della Società, direttamente dai Comuni della Regione . La nomina dei membri del Comitato di Coordinamento e Controllo avviene in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- b) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti;
- c) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti;
- d) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti;
- e) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.001 (cinquantamilauno) a 100.000 (centomila) abitanti non capoluogo;
- f) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni capoluogo.

Possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società

Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci.

28.9 In ciascuna riunione, ogni componente del Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un voto. Le decisioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sono adottate a maggioranza semplice. Il Comitato di Coordinamento e Controllo, durante la prima riunione, nomina a maggioranza semplice un presidente. Il voto del presidente nelle riunioni del comitato di coordinamento e controllo, in caso di parità, vale doppio.

28.10 Nel caso in cui il Comitato di Coordinamento e Controllo sia chiamato dagli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, ad esprimere il proprio parere, ai sensi del precedente articolo 28.6, su una decisione che gli stessi organi abbiano espressamente e motivatamente qualificato come di interesse strategico regionale (in quanto non esclusivamente riferite al SII e aventi un impatto diretto o indiretto sulle materie di competenza regionale quali, ad esempio, la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione, le interconnessioni, la gestione dei corpi idrici nonché sulle infrastrutture strategiche a servizio di tutto o di parte rilevante del territorio regionale), e il Comitato di Coordinamento e Controllo esprima parere contrario, si applicherà quanto segue: (a) l'organo sociale interessato avrà facoltà di riproporre la decisione al Comitato di Coordinamento e Controllo illustrando ulteriormente le ragioni che giustificano l'adozione della decisione in quanto di interesse strategico regionale; (b) ove il Comitato di Coordinamento e Controllo esprima parere contrario anche nella successiva riunione, l'organo sociale interessato avrà facoltà di deliberare in merito alla relativa decisione anche discostandosi, purché in maniera adeguatamente motivata, dal parere espresso dal Comitato di Coordinamento e Controllo. La medesima disciplina si applica, *mutatis mutandis*, nel caso in cui il Comitato di Coordinamento e Controllo dovesse impartire, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 28.6, direttive vincolanti agli organi sociali della Società che questi ultimi, per quanto di rispettiva competenza, ritengano, motivatamente, contrarie ad un interesse strategico regionale.

28.11 In caso di dimissioni, morte, impedimento permanente o cessazione dalla carica di uno o più membri del Comitato di Coordinamento e Controllo, i Comuni Soci si impegnano a far sì che la Società Veicolo nomini il/i sostituto/i con i medesimi criteri indicati al precedente articolo 28.8, entro 15 (quindici) giorni dalla data del decesso o, a seconda dei casi, dalla data di efficacia delle dimissioni, o dell'impedimento permanente o della cessazione dalla carica.

28.12 I componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo sono designati nel rispetto della normativa di settore in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità; devono essere dotati di qualificata e comprovata esperienza, di documentati requisiti di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire e non devono trovarsi in conflitto di interessi con riferimento alla carica, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia.

28.13 Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato di Coordinamento e Controllo, se ritenuto necessario, può chiedere ai soci di avvalersi del supporto di personale tecnico e amministrativo in forza presso gli stessi soci, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per questioni specifiche.

28.14 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comitato di Coordinamento e Controllo può richiedere agli organi sociali informazioni e chiarimenti sulla gestione della Società e sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati in regime di *in house providing* ed ha altresì accesso agli atti della Società relativi alla gestione del SII.

28.15 Il Consiglio di Amministrazione della Società è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento e Controllo gli eventi gestionali che impattino in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione.

28.16 Il Consiglio di Amministrazione presenta al Comitato di Coordinamento e Controllo una relazione periodica (almeno semestrale) sull'andamento della gestione della Società e sui livelli dei servizi resi, e, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione e sulla base delle autorizzazioni ricevute dal Comitato di Coordinamento e Controllo e, se del caso, dall'Assemblea dei soci, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

28.17 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, in sede di approvazione della relazione periodica del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 28.16, esprime una valutazione circa i risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari raggiunti dalla Società, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'azione di direzione, coordinamento e controllo esercitata dallo stesso nell'ultimo esercizio sociale chiuso.

28.18 Per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Coordinamento e Controllo, ciascun Comune Socio ha diritto di proporre allo stesso, per le relative valutazioni e opportuni approfondimenti, questioni che rientrano nelle competenze assegnate al Comitato stesso ai sensi del presente Statuto.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

29.1 La revisione legale dei conti é esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

29.2 La società di revisione deve possedere, per tutta la durata dell'incarico, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. In difetto, essa è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza della società di revisione, deve essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea per la nomina di una nuova società di revisione.

Articolo 30

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i Sindaci effettivi nominati, con la deliberazione di nomina del Collegio stesso.

30.2 La nomina dei componenti il Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

(a) in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, un componente effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28. L'eventuale restante componente effettivo è nominato su designazione della Regione Puglia;

(b) nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi;

(c) i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di volta in volta vigente;

(d) non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.

30.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, alla scadenza, sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2400 del codice civile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

30.4 Le attribuzioni demandate ai membri del Collegio Sindacale sono regolate dalle norme di volta in volta vigenti.

30.5 La retribuzione dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 31

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione del bilancio e alla relazione sulla gestione.

Articolo 32

32.1 Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento), accantonato al fondo di riserva legale, ai sensi e nei limiti di legge;

b) una somma determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.7, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società, in misura non superiore al 5% (cinque per cento), accantonato in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati;

c) il 5% (cinque per cento), secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, riservando annualmente, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società e nei limiti consentiti dalla legge, un importo complessivamente pari a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) alla Società Veicolo al fine di consentirle di rispettare gli obiettivi del piano economico-finanziario di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; e

d) il restante ammontare degli utili netti, accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della Società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dal Consiglio di Amministrazione nonché per il miglioramento della qualità del servizio.

32.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 33

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.